

5° Commissione consiliare

DISEGNO DI LEGGE

"" DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI  
LOCALI ""

Esaminato nelle seduta del 25 ottobre 1991. Parere favorevole condizionato.

Relatore avv. G. Martellotta

---

Parere 5° Commissione

Relazione

Testo Giunta con a fronte Testo proposto Commissione

# REGIONE PUGLIA

2

## RELAZIONE

**Oggetto:** Schema di D.D.L. : "DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI" . Relazione al Consiglio regionale - .

La Legge 8.6.1990 n. 142, nel trasferire alle Province ed alle Città Metropolitane le funzioni amministrative relative ai trasporti pubblici locali dell'ambito provinciale attualmente esercitate dalla Regione, ha attribuito a quest'ultima il compito di disciplinare con apposita legge regionale le stesse attività amministrative nelle necessarie forme di cooperazione compatibili con l'indirizzo ed il coordinamento regionale.


Il presente d.l., proposto dall'Assessorato ai trasporti, stabilisce le forme ed i modi di partecipazione degli EE.LL. per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti previsti dalla normativa in riferimento.

Il dispositivo normativo proposto, che si compone di n. 15 articoli, risponde alle specifiche finalità della legge dello Stato e conferma l'impostazione strutturale del trasporto regionale in bacini di traffico, i riferimenti tecnici del piano Regionale dei Trasporti, la classificazione degli autoservizi e le modalità di rilascio delle relative concessioni, già previste nella legislazione regionale vigente.

Le innovazioni riguardano fundamentalmente le competenze delle Province e della Città Metropolitana per quanto concerne sia i criteri di formazione e di attuazione dei Piani di bacino, sia la distribuzione dei compiti tra le Amministrazioni interessate, nonché la regolazione degli interventi finanziari per l'esercizio e per gli investimenti, che residuano alla Regione per disposizione dell'art. 4, comma III, della L. 15.12.1990, n. 385, il tutto secondo una logica che aderisce al ruolo istituzionale e programmatico della Regione.

La normativa del regime transitorio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di riferimento, definisce le attribuzioni delle competenze agli EE.LL. interessati, la decorrenza degli atti previsti per il trasferimento delle relative funzioni, prevedendo contestualmente il passaggio di personale regionale agli stessi EE.LL. per l'esercizio di tali funzioni.

Conclusivamente il D.D.L. in oggetto, che ha conseguito nella seduta del 25.10.1991 il parere favorevole unanime della competente V Commissione consiliare, risponde alle finalità della L. 142/90 ed é conforme all'indirizzo politico-amministrativo regionale.



PARERE 5° COMMISSIONE CONSILIARE

N° 49/V Reg.

DISEGNO DI LEGGE

""DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI""

Seduta del 26 ottobre 1991

Presenti: Tedesco (Presidente), Di Giuseppe, Pizzicoli, Tatarella, Bruno, Fusillo, Martellotta, Massafra, Stano.

p.la Giunta: Savino

Funzionari: Casatello

Segretario: Mona

Verbalizzante: Angelini

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il d.d.l. che trasferisce alle Province e alla Città metropolitana le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale come disciplinato dalla legge n.142/1990;
  - ascoltata la relazione dell'Assessore reg. al ramo dott. Vito Savino;
  - condivisa l'impostazione generale nonché l'articolazione normativa del d.d.l.;
  - formulate al riguardo alcune proposte di emendamenti utili ad una migliore definizione del testo legislativo;
  - ascoltate le dichiarazioni di voto;
- esprime

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

all'approvazione degli emendamenti riportati nel testo a fronte.

Designa relatore il Consigliere Martellotta.

Il presente parere è espresso con il seguente voto:


FAVOREVOLE: Tedesco, Di Giuseppe, Pizzicoli, Tatarella, Bruno, Fusillo, Martellotta, Massafra, Stano.

CONTARIO: n.n.


ASTENUTO: n.n.

Bari, 26 ottobre 1991

Il Segretario  
(ing. Giovanni Mona)



Il Presidente  
(dott. Alberto Tedesco)



4  
(Testo della Giunta)

(Testo proposto 5° Commissione)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

"DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI".

TITOLO I  
FINALITA'

Art. 1  
Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale in conformità ai principi stabiliti dalla l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

Art. 1

(Idem)

L. 8/90  
(acc.)

3  
(Testo della Giunta)

(Testo proposto 5° Commissione)

TITOLO II  
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Capo I  
Individuazione dei bacini di traffico


Art. 2  
Bacini di traffico

1. Il territorio regionale è suddiviso in bacini di traffico la cui estensione coincide con i territori delle Province pugliesi e della Città Metropolitana di Bari, fatte salve le determinazioni del Consiglio Regionale in sede di approvazione del piano regionale dei trasporti.

Art. 2

(Idem)

L.  
(disc. n. 10)



6  
(Testo della Giunta)

(Testo proposto 5° Commissione)

Art. 3

Titolarità e gestione dei bacini di traffico

1. In ciascun bacino di traffico le funzioni amministrative nel settore dei trasporti pubblici automobilistici di interesse locale sono esercitate dalla Provincia o Città Metropolitana competente, fatte salve le attribuzioni dei Comuni nell'ambito dei propri territori.

2. Ove il bacino di traffico non coincida con il territorio di una provincia o della città metropolitana, tali funzioni sono esercitate dalla Provincia o Città Metropolitana nel cui territorio si svolge la maggiore percorrenza chilometrica delle autolinee in esercizio nel bacino medesimo.

Art. 3

(Idem)

(dot. ... San)

7 (Testo della Giunta)

E (Testo proposto 5° Commissione)

Capo II  
Ripartizione delle competenze

Art. 4  
Attribuzioni locali

1. La Provincia e la Città Metropolitana svolgono nell'ambito dei propri bacini compiti di pianificazione, programmazione, coordinamento e controllo.

2. Le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico, nell'ambito delle rispettive competenze, in conformità del piano regionale dei trasporti ed in esecuzione dei piani di trasporto di bacino, nonché le eventuali funzioni delegate di cui all'art. 5 comma secondo.

3. La Provincia e la Città Metropolitana provvedono, in particolare nell'ambito dei bacini di propria competenza:

- a) all'istituzione ed all'esercizio delle autolinee, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e delle disposizioni di cui all'art. 7;
- b) all'erogazione dei contributi di esercizio e in conto investimenti per le autolinee esercitate a totale carico del proprio bilancio;
- c) all'autorizzazione dei servizi occasionali;
- d) all'approvazione degli orari;
- e) all'attività di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

(Idem)

8

(Testo della Giunta)

(Testo proposto 5° Commissione)

2

Art. 5

Attribuzioni della Regione

1. Restano ferme le attribuzioni della Regione in materia di:
  - a) individuazione dei bacini di traffico;
  - b) autolinee che interessano bacini di competenza di più province;
  - c) autolinee interregionali;
  - d) criteri per la determinazione dei parametri di efficienza e di produttività dei servizi di trasporto pubblico;
  - e) determinazione dei contributi per l'esercizio e programmi per gli investimenti relativi agli autoservizi pubblici locali;
  - f) tariffe minime degli autoservizi pubblici locali;
  - g) approvazione regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza e criteri per il rilascio delle relative licenze;
  - h) approvazione degli organici del personale delle aziende di trasporto;
  - i) rilevazione dei dati del traffico;
  - l) indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla gestione degli autoservizi.

Art. 5

(Idem)

9  
Testo Giunta

(segue art.5)

2. Le competenze regionali nelle materie di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere delegate, in sede di approvazione dei piani dei trasporti di bacino di cui all'art. 6, alla Provincia nel cui territorio si svolge la prevalente percorrenza di servizio delle autolinee.

3. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale è esercitata dalla Giunta Regionale sentita la Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all'art. 7 commi cinque e sei.

4. Nel caso di reiterate violazioni di legge e/o gravi inadempienze nell'esercizio di un servizio di trasporto, la Giunta Regionale, nell'ambito della funzione di vigilanza, previa diffida diretta all'Ente locale competente perchè provveda entro sessanta giorni, interviene in sostituzione nelle competenze non esercitate dal medesimo Ente locale, anche con nomina di un commissario per un periodo non superiore ad un semestre.

Testo proposto Commissione

(segue art.5)

Emendamento sostitutivo:

.... di cui alla lettera b), c), ed i) •••

L. A. -  
(dot. Miss)

10  
Testo Giunta

Testo proposto dalla Commissione

CAPO III

Piani dei trasporti di bacino

Art. 6

Piani dei trasporti di bacino

Art.6

1. Il piano dei trasporti di bacino si conforma alle direttive ed ai criteri enunciati dal piano regionale dei trasporti e ne attua le prescrizioni e previsioni.

(idem)

2. Il piano dei trasporti di bacino:

- a) determina il numero e le caratteristiche delle linee automobilistiche di bacino, specificando quelle i cui oneri sono a totale carico dei bilanci provinciali;
- b) indica le forme di gestione e le forme di coordinamento dei servizi pubblici di trasporto compresi nel bacino;
- c) contiene il piano economico e finanziario per la produzione del servizio nonchè per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino.

  
L. ...  
(dot. ... Savino).

ART. 7

Piano dei trasporti di bacino -> Formazione ed approvazione

Art.7

1. Il piano dei trasporti di bacino è adottato da una conferenza di servizi alla quale, su convocazione dell'Ente locale competente, partecipano con un loro rappresentante le Province limitrofe, i Comuni e le Comunità Montane compresi nel bacino, gli uffici provinciali della Motorizzazione civile trasporti in concessione, la Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli Enti provinciali per il turismo e le associazioni delle aziende di trasporto.

2. Almeno trenta giorni prima della data della conferenza, il progetto di piano predisposto dalla Provincia o Città Metropolitana competente, completo di ogni suo elaborato, è fatto tenere alle Amministrazioni convocate ed alle associazioni delle aziende di trasporto.

3. Si applicano al riguardo le norme di cui all'art. 14, commi due e tre, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

....., le aziende di promozione turistica,.....

12

Testo Giunta

(segue art. 7)

4. Il piano dei trasporti di bacino è deliberato dalla Giunta Provinciale o Metropolitana competente ed ha validità biennale a decorrere dal 1° gennaio di ciascun biennio; Sei mesi prima della sua scadenza deve essere deliberato il piano di bacino del biennio successivo; Ciascun piano di bacino rimane efficace fino alla sua sostituzione con il piano successivo.

5. Il piano dei trasporti di bacino è approvato dalla Giunta Regionale, che può apportarvi solo le modificazioni rese necessarie da esigenze di carattere unitario o di coordinamento ed armonizzazione con gli altri piani di bacino, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta.

6. Detto termine può essere prorogato per un tempo pari a quello del termine originario. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

*[Handwritten signature]*  
(dot. ...)

Testo proposto dalla Commissione

(segue art. 7)

Emendamento sostitutivo:

..... dal Consiglio provinciale o metropolitano.....

Emendamento aggiuntivo:

..... è approvato, entro novanta giorni dalla trasmissione, dalla Giunta regionale, .....

....di richiesta. Decorso infruttuosamente il termine, si prescinde dal parere.

Emendamento soppressivo

13

Testo Giunta

(segue art. 1)

Testo proposto dalla Commissione

(segue art. 2)

Emendamenti aggiuntivi:

6. Le varianti al piano, giustificate da particolari sopravvenute esigenze connesse alle caratteristiche delle popolazioni e dei territori interessati, sono deliberate dalla Provincia o Città Metropolitana competente ed approvate dalla Giunta Regionale.

7. Le approvazioni da parte della Giunta Regionale dei piani di bacino e delle loro varianti costituiscono presupposto necessario e inderogabile per l'istituzione delle autolinee e/o l'attribuzione dei contributi di cui all'art. 10.

L'AVVOCATO  
G. V. Savino

14

Testo Giunta

Testo proposto dalla 5° Commissione

Art. 8

Istituzione delle autolinee

Art.8

1. All'istituzione delle autolinee comunali provvede il Comune col le modalità di cui al d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771 (Decentramento dei servizi del Ministero dei Trasporti Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione) coordinandole con le previsioni del piano di bacino e del piano regionale dei trasporti.

(idem)

2. Le autolinee di competenza delle Province o della Città Metropolitana sono istituite con il piano di bacino e le sue varianti.

3. Le autolinee di competenza regionale sono istituite dalla Regione anche su iniziativa delle Province interessate, con le modalità di cui alla l.r. 23 giugno 1980, n. 79 (Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone) e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità delle previsioni del piano regionale dei trasporti.

  
L. SAVINO  
(dott.) Savino

15  
Testo Giunta

Art. 9  
Gestione

1. I servizi di trasporto pubblico sono gestiti dai Comuni, dalle Province o dalla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza, nelle forme di cui all'art. 22 della l. 142/90.

L'ACQUA  
(dotto) Su

testo proposto dalla 5° Commissione

Art.9

Emendamento sostitutivo

..... dalle Province e dalla Città metropolitana.....

16

Testo Giunta

Testo proposto dalla Commissione

Art. 10  
Finanziamenti

Art.10

1. La Regione corrisponde alle aziende di trasporto i contributi per l'esercizio e per gli investimenti con le modalità di cui all'art. 4, comma tre della l. 15 dicembre 1990, n. 385 (Disposizioni in materia di trasporti) ed alle ll. rr. 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) e 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive ed integrative della l.r. 4 ottobre 1989, n. 14), relativamente:

(idem)

- a) alle autolinee di competenza regionale;
- b) alle autolinee di competenza provinciale, subordinatamente alla approvazione dei piani di trasporto di bacino ai sensi dell'art. 7;
- c) alle autolinee comunali, previa approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della l.r. 13/82.

*[Handwritten signature]*  
L'ESPRESSO  
(dott. ...)

41

Testo Giunta

Testo proposto dalla Commissione

TITOLO III  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11

Piano dei trasporti di bacino - Prima adozione

1. In attesa dell'approvazione del piano regionale dei trasporti, le Province e la Città Metropolitana adottano comunque il piano dei trasporti di competenza entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del decreto di cui all'art. 12, in deroga alle disposizioni dell'art. 6, comma uno.

2. Fino all'approvazione regionale dei piani di bacino, restano fermi il numero, le caratteristiche, le forme di gestione e di finanziamento delle autolinee esistenti.

Art.11

Emendamento aggiuntivo:

.....all'art.12 della presente legge, in deroga.....

L. N. ...  
(dott. ...)

Testo Giunta

Testo proposto dalla Commissione

Art. 12

Art.12

Attribuzioni delle competenze - Decorrenza

1. L'attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alle Province ha effetto dalla data che verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta dell'Assessore ai Trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(idem)

2. L'attribuzione delle competenze di cui alla presente legge alla Città Metropolitana sarà effettuata con le stesse modalità di cui al comma uno entro novanta giorni dalla data di costituzione della autorità metropolitana.

L. 12/11/1957  
(dott. G. Savino)

19  
Testo Giunta

testo proposto dalla Commissione

Art. 13  
Trasferimento degli atti

Art.13

1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di cui all'art. 12 l'Assessorato Regionale ai Trasporti trasmette agli Enti Locali interessati elenchi degli autoservizi pubblici già di competenza regionale, con indicazione dei programmi di esercizio e delle aziende di trasporto esercenti, nonché, a richiesta, ogni altro atto e documento occorrente per l'esercizio delle loro attribuzioni.

(idem)

2. Entro il medesimo termine l'Assessorato Regionale ai Trasporti trasmette gli atti dei procedimenti in corso.

L'ASSESSORE  
(della Commissione)

20

Testo Giunta

Testo proposto dalla Commissione

Art. 14

Trasferimento di personale regionale

Art.14

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, la Giunta Regionale stabilisce, sentite le Province e la Città Metropolitana, il contingente di personale regionale da trasferire e le relative modalità.

(idem)

CAPOREDATTORE  
(dott. G. Savino)

2/12

Testo Giunta

testo proposto dalla Commissione

Art. 15  
Abrogazioni

Art.15  
Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare, gli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 14 della l.r. 79/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

Emendamento sostitutivo :

L'ASB  
(dot)

1. Sono abrogati gli artt.4,5,6,8,9, 10 e 14 della l.r. 23 giugno 1980,n.79 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PIUG  
Trasmesso alla Commissione C  
liare permanente il 8/8/81